



Sebenico li 17 Novembre 1828. ventitotto

Fra il S.<sup>o</sup> D.<sup>o</sup> Gio. Battista de Visiani del fu Roberto da Sebenico da una ed il S.<sup>o</sup> Giuseppe Bognolo del fu Ant.<sup>o</sup> domiciliato a Capocetto dall'altra viene con la presente convenuto, dichiarato, e stipulato per epi e loro Eredi quanto segue

**I.** Sottratti gli acconti fin veri datisi dal S.<sup>o</sup> Bognolo al S.<sup>o</sup> D.<sup>o</sup> de Visiani in ordine alla privata Scrittura 4. Marzo 1826 tra epi stipulata, ed a parziale pagamento del Capitale ed utensili di Negozio, Animali, Crediti, Fondi e Stabili epi da G<sup>o</sup> S.<sup>o</sup> de Visiani al Bognolo come in detta Scrittura, lo stesso Bognolo risulta oggidì, si costituisce e confessa liquido, reale, ed inoponibile debitore verso il de Visiani della somma di Fiorini fino d'Augusta tremilla cinquecento e dieci e sette  $\text{Fr}^m 3517$ .

**II.** Derogando le Parti spontaneamente all'Articolo II. della ridetta Scrittura 4. Marzo 1826, convengono che il Bognolo a pagamento di detti  $\text{Fr}^m 3517$ , e fino alla totale loro estinzione, in luogo del vino ch'era si obbligato di consegnare annualmente al de Visiani, gli contara immancabilmente nel Mese di Dicembre di cadaun Anno Fiorini d'Augusta cento  $\text{Fr}^m 100$ , siccome si obbligo incominciando col Dicembre dell'anno 1829, e proseguendo da Dicembre in Dicembre e da Anno in Anno fino al totale pareggio di ogni suo dare.

**III.** Alla promessa somma di Fiorini 3517. ritensi obbligato come per l'addietro il Capitale, utensili, Crediti, Beni, Fondi e quanto sta specificato nell'Articolo V. della più sopra ricordata Scrittura 4. Marzo 1826; siccome ritensi ferma ed operativa l'ipotecaria Inscrizione prearsi dal S.<sup>o</sup> de Visiani nel 1.<sup>o</sup> luglio 1826. nel C. 9. off.<sup>o</sup> di Conservazione delle Ipoteche della Dalmazia in via al Volume XXVII. Art.<sup>o</sup> 89. per ogni effetto di legge, e perche qualora mancasse il Bognolo di pagare due Rate successive e di estinguerle entrambe intieramente in scadenza della seconda, allora soltanto abbia ad avervi per decaduto dal beneficio delle successive, incorra il Bognolo nella penalita di Fiorini ventitinoque  $\text{Fr}^m 25$ . per ogni anno, e sopra il de Visiani scancare il pagamento di ogni suo avere anche sui Beni da quella Inscrizione abbracciati.

Tanto hanno convenuto le Parti per epi ed Eredi con patto d'execute puntualmente il tutto, e con rinunzia espressa a qualunque reclamo per capo di lesione, o di errore come anche qualsiasi eccezione di diritto o di fatto; ed in fede si sottoscrivono alla presenza de pur sottoscritti Testimony.

Sio. Banno di Visiani J. Roberti Att.<sup>o</sup> per me, ed Eredi  
 Giuseppe Bognolo  $\text{in Ant.}$  off.<sup>o</sup> per me, ed Eredi  
 Giulio Rosa fui presente Testimonio alla sudatta Firma  
 Vincenzo Ciani fui presente Testimonio alle sudette firme